



AVVISO
“FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA 2017”

Art. 1 Finalità

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, di seguito Camera di commercio, per favorire la commercializzazione all'estero dei prodotti delle imprese della provincia, mette a disposizione un fondo di € 25.000. Il fondo è destinato all'abbattimento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia dal **1° gennaio al 31 dicembre 2017**, qualificate come internazionali in base alla normativa vigente, come da calendario pubblicato sul sito camerale (www.so.camcom.gov.it).

Sono escluse dai benefici del presente bando le partecipazioni a fiere e mostre per le quali sia previsto un intervento finanziario camerale diretto o indiretto.

La dotazione del fondo potrà essere aumentata con successivi provvedimenti.

Art. 2 Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi le micro, piccole e medie imprese (MPMI¹) attive, con sede o attività in provincia di Sondrio, che alla data di presentazione della richiesta di contributo e fino all'erogazione dello stesso siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte al Registro delle imprese di Sondrio;
- b) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, con gli obblighi contributivi e previdenziali e con gli adempimenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- c) non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- d) non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis);
- e) non aver beneficiato né beneficiare, direttamente o indirettamente, per le attività per cui è richiesto il contributo, di altre agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura.

Le domande presentate da imprese che non risultino in possesso dei requisiti di cui sopra saranno dichiarate non ammissibili. La Camera di commercio, a propria discrezione, potrà concedere un breve termine, non superiore a 15 giorni di calendario, per il perfezionamento delle domande. In tali casi, la domanda si intenderà presentata nel giorno in cui la stessa sarà perfezionata. Non possono beneficiare dei contributi le Società pubbliche².

Art. 3 Regime d'aiuto

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 in materia di aiuti “de minimis”³. Tale regime consente ad una impresa unica⁴, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a €

¹La definizione di micro, piccola e media impresa è quella prevista dall'art. 2 dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

²Come definite dall'art. 3.4 dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

³ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352/1 del 24/12/2013, consultabile sul sito:

<http://eur-lex.europa.eu>.

⁴ Ai fini del regolamento (UE) n. 1407, art. 2.2, s'intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

200.000, oppure € 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 3.2). I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

Se l'impresa unica ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione del contributo richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale pertinente, l'aiuto non può beneficiare del suddetto regolamento (art. 3.7). L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. L'impresa richiedente dovrà indicare, in fase di compilazione della domanda di contributo, gli aiuti "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti esercizi finanziari e dovrà dichiarare di non superare, come impresa unica (vedasi nota 4), con il valore del contributo richiesto, il massimale "de minimis" di competenza⁵.

Al momento dell'erogazione del contributo l'impresa non dovrà essere destinataria di ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015, in quanto ha ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del citato Regolamento.

Art. 4 Spese ammissibili

Le spese ammissibili a contributo, sostenute per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche come sopra indicate, sono:

- a) affitto e allestimento area espositiva,
- b) trasporto campioni per l'esposizione,
- c) assicurazione del campionario,
- d) allacciamenti elettrici ed idrici e relativi consumi,
- e) pulizia dello stand,
- f) iscrizione nel catalogo della fiera,
- g) interpretariato.

Art. 5 Entità del contributo

Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, nei limiti della dotazione di cui all'articolo 1, beneficeranno di un contributo a fondo perduto sul totale delle spese di cui all'articolo 4 pari al 50%, per un importo massimo di:

- € 1.500 per la prima fiera;
- € 1.000 per la seconda fiera;

Limite aziendale/temporale: ciascuna azienda può presentare non più di due richieste di contributo, con il vincolo che tra le date di svolgimento della prima e della seconda fiera decorrano almeno 180 giorni ("semestre di riferimento"). Il totale dei contributi erogabili a ciascuna azienda non potrà quindi superare il limite di € 2.500. Il contributo sarà assegnato sulla base dell'ordine cronologico di perfezionamento delle domande, fino ad esaurimento del fondo messo a disposizione. Il contributo non è cumulabile con altri contributi comunitari, nazionali, regionali e, in generale, con qualsiasi altro contributo di natura pubblica concesso per la medesima iniziativa.

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

⁵ Il rappresentante legale dell'impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una dichiarazione attestante che i contributi pubblici ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell'esercizio finanziario in corso (incluso il contributo richiesto) non superano il massimale pertinente previsto dal regolamento "de minimis".



Art. 6 Modalità di presentazione della domanda

Le domande di contributo devono essere presentate successivamente allo svolgimento della fiera e non oltre 60 giorni dalla data di conclusione della stessa, pena la non ammissibilità all'intervento finanziario camerale.

Per le manifestazioni effettuate dal 1° gennaio 2017 alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale, le domande di contributo devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.

L'avviso è attivo dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale www.so.camcom.gov.it fino al 1° marzo 2018.

I termini di presentazione delle domande potranno essere sospesi o chiusi anticipatamente in caso di esaurimento della dotazione finanziaria del presente avviso.

La documentazione da trasmettere, in formato non modificabile (pdf, jpg, ecc.) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo promozione@so.legalmail.camcom.it è la seguente:

- domanda di contributo firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- copia fatture e relative quietanze⁶.

Le domande incomplete dovranno essere regolarizzate entro il termine assegnato dall'ufficio, che non potrà comunque essere superiore a giorni 5.

Ai fini dell'ammissibilità al beneficio, la data di perfezionamento varrà quale data di presentazione della domanda.

Art. 7 Erogazione del contributo

Il provvedimento di assegnazione del contributo è di competenza del Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, conformemente alle disposizioni di cui al vigente regolamento camerale per la concessione di contributi e sussidi.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Dlgs n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Sondrio.

Art. 9 Informazioni

Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare l'Unità Operativa Promozione della Camera di commercio di Sondrio (tel. 0342/527226-232 e-mail: promozione@so.camcom.it) o a consultare il sito internet all'indirizzo www.so.camcom.gov.it.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rimanda a quanto previsto nel "Regolamento per la concessione di interventi di sostegno a favore delle imprese e di progetti promozionali realizzati da soggetti terzi" approvato con deliberazione di Giunta n. 76 del 27 giugno 2011 e s.m.i., disponibile sul sito della Camera di commercio al seguente link: <http://www.so.camcom.gov.it/sites/default/files/fileallegati/Regolamento%20contributi%20NEW.pdf>

⁶ la quietanza ex art. 1119 Cod. Civ. - Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo se questo non è restituito al debitore. La quietanza deve essere redatta per iscritto e può consistere anche in dichiarazioni siglate e timbrate.